



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240



DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
POLITICA E STATISTICA

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

Disposizione del Direttore del Dipartimento

Classificazione: III/13

N. allegati: 3

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO DI RICERCA LETTERA B) (ART. 22, L. 240/2010) DI DURATA ANNUALE, RINNOVABILE, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/01 - (ECONOMIA POLITICA), SETTORE CONCORSUALE 13/A1 (ECONOMIA POLITICA), "MODELLI ED ESPERIMENTI PER STUDIARE LE ATTITUDINI NEI CONFRONTI DELLA VACCINAZIONE" - PROGETTO DI RICERCA "THE ECONOMICS OF VACCINATION" - PRIN 2017 ELHNNJ), CUP B64I19001960001, RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. PAOLO PIN – DIPARTIMENTO DI ECONOMIA POLITICA E STATISTICA

IL DIRETTORE

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena emanato con D.R. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e successivamente modificato con D.R. n. 93/2015;
- vista la Legge 07.08.1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia di procedimenti amministrativi, ed il relativo Regolamento di Ateneo di attuazione, adottato con D.R. n. 1037 del 30.05.2007;
- vista la Legge 05.02.1992, n. 104, e s.m.i., relativa all'assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate;
- visto il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e s.m.i., recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- visto il D. Lgs 07.03.2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;
- visto il D.P.R. 30.07.2009, n. 189 "Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici";
- vista la legge n. 240 del 30.12.2010, in particolare l'art. 22, e s.m.i.;
- vista la legge 12.11.2011, n. 183 ed in particolare l'art. 15 "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse";
- visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 marzo 2011 n. 102 che stabilisce l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca;
- visto il Codice Etico della Comunità Universitaria dell'Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n.1381 del 28.07.2011;



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240



DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
POLITICA E STATISTICA

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

- vista la Legge 06.11.2012, n. 190, in materia di “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- visto il D.L. 31.12.2014, n. 192, convertito, con modificazioni, in Legge 27.02.2015 n. 11 ed in particolare l’art. 6, comma 2-bis il quale dispone che la durata complessiva degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge 240/2010, è prorogata di due anni;
- visto il Regolamento per assegni di ricerca ai sensi dell’art 22 della legge n. 240/2010, emanato con D.R. n. 325/2016 del 03.03.2016 e s.m.i. (nel seguito denominato “Regolamento”);
- visto il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il d. lgs. 196/2003 e il d. lgs. 101/2018 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- visto il Decreto Direttoriale del MIUR n. 3728 del 27 dicembre 2017 con il quale è stato approvato il bando PRIN 2017 su 3 linee di intervento: a) “linea d’intervento Principale”; b) “linea d’intervento Giovani”; c) “linea d’intervento Sud”;
- visto il Decreto Direttoriale del MUR n. 74 del 30 gennaio 2020 con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto “The economics of vaccination”, settore LS8 - LINEA A – resp. Scientifico prof. Paolo Pin;
- vista la delibera rep. n. 111/2020, prot. n. 181954 del 27 ottobre 2020 assunta nella seduta del Consiglio di Dipartimento di Economia Politica e Statistica del 21 ottobre 2020 inerente alla proposta di attivazione di un assegno di ricerca di durata annuale, rinnovabile, sul settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - (Economia Politica) settore concorsuale 13/A1 (Economia politica), sui fondi del progetto PRIN 2017 ELHNNJ “The economics of vaccination”, codice CUP B64I19001960001, sotto la responsabilità scientifica del prof. Paolo Pin
- vista la Disposizione del Direttore del Dipartimento rep. n. 58/2020, prot. n. 185435-III/13 del 4 novembre 2020 di attivazione del suddetto assegno;
- acquisita dal Responsabile scientifico del progetto dell’assegno sopramenzionato la scheda (allegata al presente bando) contenente, in particolare, le attività da svolgere nell’ambito dell’assegno di ricerca ed eventuali ulteriori requisiti;
- visti i D.L. n. 18 del 17.03.2020, n. 19 del 25.3.2020, n. 22 del 08.04.2020, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- visto il D.L. n. 83 del 30.07.2020 di proroga della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 15 ottobre 2020 e ulteriori misure urgenti ad essa connesse;
- visto il D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020 di ulteriore proroga dello stato d'emergenza per COVID-19 al 31 gennaio 2021;

DISPONE

Art. 1 - OGGETTO DEL BANDO

È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un assegno di ricerca - lettera b) di durata annuale, rinnovabile, settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - (Economia Politica) settore concorsuale 13/A1 (Economia Politica) - Tema di ricerca: **“Modelli ed esperimenti per studiare le attitudini nei confronti della vaccinazione”** - Progetto di ricerca “The economics of vaccination”, Progetto PRIN 2017



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240



DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
POLITICA E STATISTICA

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

ELHNNJ, CUP B64I19001960001 - Responsabile scientifico prof. Paolo Pin, sede dell'attività di ricerca Dipartimento di Economia Politica e Statistica

Il progetto di ricerca, le attività da svolgere nell'ambito dell'assegno di ricerca, eventuali ulteriori requisiti oltre a quelli previsti nel successivo art. 2, sono indicati nella scheda Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE

1. Alla selezione sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso di adeguato curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca nonché della laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento o titolo equivalente. Il possesso del titolo di dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero, e la conoscenza della lingua inglese, che potrà essere accertata anche mediante lo svolgimento in lingua inglese di parte della sessione di valutazione dei candidati, costituiscono titolo preferenziale se non diversamente indicato nella Scheda (Allegato A).

2. Per i titoli conseguiti all'estero è necessario, a pena di esclusione dalla selezione, allegare dichiarazione di equivalenza al titolo di studio sopra indicato, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001, ovvero quello di equipollenza con il titolo di dottore di ricerca dell'ordinamento universitario italiano rilasciata ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 382/1980.

3. Il candidato può essere ammesso con riserva dell'acquisizione, entro 30 giorni dalla presa di servizio, del provvedimento di equipollenza o della dichiarazione di equivalenza di cui al precedente co. 2, se non ancora in emesso dall'amministrazione competente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, allegando alla domanda medesima la richiesta presentata, a pena di esclusione dalla selezione (siti web di riferimento <http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica> e <https://www.miur.gov.it/equipollenze>)

Il difetto dei requisiti richiesti al punto 1, accertato nel corso della selezione o successivamente, comporta l'esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.

4. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato del Direttore di Dipartimento, l'esclusione dal concorso stesso. L'esclusione verrà comunicata direttamente all'interessato.

5. Non sono ammessi a partecipare:

- il personale di ruolo degli atenei, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 382/1980;
- coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione dell'assegno di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;
- coloro che sono stati titolari, presso qualsiasi ente, di assegni di ricerca ai sensi della L. 240/2010 e s.m.i per un periodo che, sommato alla durata prevista dall'assegno messo a bando, superi complessivamente



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240



DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
POLITICA E STATISTICA

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

i 6 anni, compresi gli eventuali rinnovi. Non è computato, ai fini del calcolo dei complessivi 6 anni, il periodo in cui l'assegno sia stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del corso.

6. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Art. 3 - DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE

1. Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice, e gli allegati di seguito elencati, devono essere inviati in formato pdf esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec.deps@pec.unisipec.it o posta elettronica all'indirizzo amministrazione.deps@unisi.it entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sull'albo online del presente provvedimento.

2. Per le domande inviate tramite posta elettronica certificata fa fede la data della ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore di PEC; per quelle inviate tramite posta elettronica la data del terminale di questa Università che le riceve.

3. Il Dipartimento declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. Al fine di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza della propria domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente alla Segreteria Amministrativa del DEPS ai numeri 0577 235858/232105/235857. Si evidenzia che alle domande deve essere allegata, ai sensi dell'art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, copia di un documento di identità del sottoscrittore.

4. Le domande devono essere redatte secondo lo schema allegato al presente bando di concorso (allegato B), riportando tutte le indicazioni richieste. La mancanza della firma sulla domanda comporta l'esclusione dalla selezione.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

- il nome, il cognome, il codice fiscale, la data ed il luogo di nascita;
- la cittadinanza posseduta;
- se cittadino italiano, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto;
- di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico, e di godere dei diritti civili e politici
- per i candidati di cittadinanza non italiana, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- il possesso del titolo di studio di cui al precedente art. 2;
- la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, per i soli cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 1985;
- di avere l'idoneità fisica per lo svolgimento dell'attività prevista. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore, in base alla normativa vigente;
- residenza e, se non coincidente, il domicilio e l'indirizzo e-mail al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni, nonché il proprio recapito telefonico;
- di non appartenere ai ruoli del personale degli Atenei, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240



DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
POLITICA E STATISTICA

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del D.P.R. 382/1980;

- di non avere un rapporto di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento di Economia Politica e Statistica, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;
- di non avere avuto, presso qualsiasi ente, assegni di ricerca ai sensi della L. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dall'assegno messo a bando, superi complessivamente i 6 anni, compresi gli eventuali rinnovi.

5. Il candidato dovrà altresì dichiarare:

- a) di essere consapevole che la nomina della commissione sarà disposta con Disposizione del Direttore di Dipartimento, pubblicata sull'albo-online di Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti;
- b) di essere consapevole che l'approvazione atti sarà resa pubblica mediante pubblicazione sull'albo-online di Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti;
- c) di essere consapevole che ogni variazione della residenza e dei recapiti telefonici/e-mail deve essere tempestivamente comunicata all'indirizzo e-mail del dipartimento amministrazione.deps@unisi.it;
- d) di essere consapevole che la titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia e all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

6. Alla domanda il candidato deve allegare:

- a) la copia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi del DPR n. 445/2000;
- b) la dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato C). La mancanza della firma su tale dichiarazione comporta l'esclusione dalla selezione;
- c) il proprio *curriculum vitae* sottoscritto con il dettaglio documentato del percorso di studi compiuto, dei titoli di studio post-laurea conseguiti, delle esperienze di ricerca maturate e dei risultati raggiunti (pubblicazioni, brevetti, ecc.). La mancata presentazione del predetto curriculum vitae comporta l'esclusione dalla selezione;
- d) elenco sottoscritto delle pubblicazioni presentate;
- e) eventuale documentazione da cui risultino gli estremi del documento di riconoscimento in Italia, ai sensi della normativa vigente, dei titoli di studio conseguiti all'estero ovvero, in assenza del riconoscimento, la dichiarazione di avvio della richiesta di equiparazione.

7. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia occorre l'attestazione dell'avvenuto deposito legale nelle forme previste dalla Legge 106/2004 e dal relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 252/2006.

8. Le pubblicazioni devono essere presentate nella lingua di origine che, se diversa da italiano, inglese, francese tedesco e spagnolo, richiede la traduzione in una delle medesime lingue. I testi tradotti devono



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240



DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
POLITICA E STATISTICA

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

essere presentati in copia dattiloscritta, dichiarata conforme all'originale secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

9. Agli atti e documenti redatti in lingua diversa da italiano, inglese, francese tedesco e spagnolo, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale

10. I candidati in situazione di handicap, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario.

11. Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del dipartimento stesso.

Art. 4 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

1 La Commissione giudicatrice è composta di almeno tre membri esperti della materia ed è designata, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dai commissari in merito a quanto previsto dall'art. 35/bis del D.lgs. 165/2001. La Commissione è nominata con disposizione del Direttore del Dipartimento. Della Commissione fa parte il Responsabile scientifico del progetto di ricerca. La Commissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Ateneo. La Disposizione di nomina è pubblicata nell'Albo-online d'Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti;

2. La Commissione nella sua prima riunione dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 del c.p.c. ed in particolare in rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso fra di loro e procederà a nominare il Presidente e il Segretario. Successivamente la Commissione stabilisce i criteri di massima e le specifiche modalità di valutazione dei titoli e del colloquio da formalizzare nei relativi verbali. Criteri e modalità sono immediatamente pubblicati nella pagina web dedicata alla procedura concorsuale <http://www.unisi.it/ateneo/concorsi> e sull'Albo on line dell'Ateneo.

3. Al termine di ogni singola riunione, la Commissione redige il relativo verbale. I lavori della commissione potranno svolgersi in modalità telematica.

4. Tutti i candidati, ai sensi dell'art. 7 del Codice etico della Comunità universitaria, prima dell'inizio del colloquio, sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere, con i membri della Commissione, rapporti di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso o se tra essi vi sia il coniuge o il/la convivente nonché persone con le quali abbiano relazioni di affari.

5. Ai sensi dell'art. 7 del Codice etico della Comunità universitaria, i membri della commissione di concorso, quand'anche esterni all'Ateneo, non appena vengano a conoscenza che tra i candidati vi sono, oltre a propri parenti e affini fino al quarto grado, il coniuge o il/la convivente, nonché persone con le quali abbiano relazioni di affari, si dimettono dalla commissione allegando motivi di incompatibilità.

Art. 5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO

1. La selezione viene effettuata dalla Commissione giudicatrice mediante valutazione comparativa che comprende l'esame dei titoli di studio, del curriculum scientifico-professionale e della produttività scientifica, nonché l'esito del colloquio, secondo criteri predeterminati dalla commissione stessa. Una parte del colloquio potrà essere svolta in lingua inglese. Alla luce delle disposizioni vigenti in materia di



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240



DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
POLITICA E STATISTICA

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il colloquio potrà essere effettuato in modalità telematica.

2. L'avviso per la data del colloquio sarà inviato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo. È possibile derogare da tale termine di preavviso qualora tutti i candidati ammessi al colloquio esprimano il loro esplicito assenso scritto a rinunciarvi.

3. I candidati dovranno sostenere il colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento.

4. I cittadini dell'Unione Europea dovranno presentare il passaporto, oppure un documento di identità rilasciato dal Paese di origine. Quelli provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea dovranno presentare il solo passaporto. Nel corso della discussione, i candidati, se cittadini stranieri, dovranno dimostrare l'adeguata conoscenza della lingua italiana

Art. 6 - GRADUATORIA

1. Al termine dei lavori la Commissione, sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli candidati, redige una graduatoria di idonei. Tale graduatoria è valida fino a un massimo di un anno dalla data di approvazione degli atti; il suo utilizzo è vincolato alle specifiche esigenze indicate nel presente bando.

2. Gli atti sono approvati con disposizione del Direttore del Dipartimento di Economia Politica e Statistica, previa verifica di regolarità. La graduatoria è pubblicata sull'Albo on line di Ateneo con valore di notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per le eventuali impugnative.

Art. 7 – OGGETTO, FORMALIZZAZIONE E DURATA DELL'ASSEGNO

1. L'atto di conferimento contiene le specifiche funzioni, i diritti e doveri relativi alla posizione, l'entità dell'assegno nonché il trattamento previdenziale spettante.

2. L'atto riporta, in allegato, le principali attività di ricerca affidate ed è predisposto dal Responsabile amministrativo del Dipartimento e firmato dal Direttore del Dipartimento.

3. L'assegno è rinnovabile per un periodo non inferiore a un anno in presenza delle seguenti condizioni:

- prosecuzione della ricerca che ha dato origine alla prima assegnazione;
- accertata disponibilità di budget necessaria a coprire i costi per la nuova durata dell'assegno, nelle forme previste dall'art. 3 del Regolamento citato in premessa;
- valutazione positiva del periodo precedente, sulla base della relazione di cui al successivo art. 8.

4. Nel caso in cui il titolare dell'assegno di ricerca sia un cittadino non comunitario, il conferimento dell'assegno è subordinato all'effettivo rilascio/possesso, da parte degli organi competenti, del permesso/carta di soggiorno.

5. L'assegno di cui alla presente selezione ha durata di 12 mesi. La durata complessiva dei rapporti instaurati anche con altri enti, per assegni di ricerca conferiti in base alla l. 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non potrà comunque essere superiore a sei anni. Per motivate ragioni legate al completamento del progetto di ricerca in cui il titolare dell'assegno è impegnato, è possibile prorogare l'assegno stesso con delibera del Consiglio di Dipartimento come prosecuzione del predetto tema di ricerca. La proroga non potrà essere superiore a sei mesi e dovrà comunque rispettare i vincoli di durata sopraindicati.

6. In caso di finanziamento pubblico, l'assegno decadrà all'eventuale venir meno del finanziamento accertato in entrata.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240



DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
POLITICA E STATISTICA

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

7. In caso di maternità, congedo per malattia o le altre fattispecie di astensioni, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 22 co. 6 della L. 240/2010. In particolare, nei periodi di assenza per maternità, ai sensi del D.I. 12.7.2007, l'assegno viene temporaneamente sospeso ed è automaticamente prorogato per un periodo corrispondente ai periodi di sospensione e comunque fino a un massimo di 6 mesi. Ai fini della durata della titolarità dell'assegno non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

8. L'Università si impegna a rispettare il principio di parità di genere, a prevedere misure che facilitino la conciliazione tra lavoro e famiglia e a promuovere e sostenere la parità di genere nell'ambito delle politiche formative, del lavoro e dell'occupazione.

Art. 8 – DIRITTI E DOVERI

1. L'attività del titolare dell'assegno è svolta, senza vincoli di subordinazione, in modo continuativo e non meramente occasionale, sotto la supervisione del Responsabile scientifico. Il titolare dell'assegno è tenuto a svolgere personalmente l'attività richiesta.

2. I titolari di assegni di ricerca relativi ai settori scientifico-disciplinari delle aree delle scienze biologiche e mediche possono svolgere attività assistenziale con le modalità e nei limiti previsti dal piano di attività allegato all'atto di conferimento dell'assegno. In questo caso, l'assegnista dovrà provvedere in proprio alla copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile contro terzi e alla responsabilità professionale connessa allo svolgimento dell'attività assistenziale; in mancanza di tale copertura, non è possibile per i titolari di assegni svolgere funzioni di carattere assistenziale.

3. La reiterata violazione delle indicazioni del Responsabile scientifico costituisce causa di revoca dell'assegno. Tale condizione deve essere segnalata, con relazione scritta, dal Responsabile scientifico e notificata al Direttore del Dipartimento. La revoca è disposta dal consiglio del Dipartimento, sentito il titolare dell'assegno.

4. Al termine delle attività previste nell'atto di conferimento dell'assegno di ricerca, l'assegnista dovrà presentare al Dipartimento una relazione finale sull'attività svolta, i risultati conseguiti e la produzione scientifica, accompagnata dalla valutazione del Responsabile scientifico.

5. Il titolare di assegno di ricerca può svolgere un periodo di approfondimento all'estero, secondo un programma da definire con il Responsabile scientifico e con l'approvazione del Dipartimento; i costi sono a carico dell'assegnista o del Dipartimento che ha conferito l'assegno o coperti con altri fondi esterni.

6. Ai titolari degli assegni di ricerca è riconosciuta soltanto la proprietà intellettuale dei risultati delle proprie ricerche. Sono esclusi la corresponsione dell'equo premio e il diritto allo sfruttamento economico dei risultati delle ricerche medesime.

7. Agli assegni si applicano, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007 e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della Legge 28 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

8. L'attività oggetto dell'assegno di ricerca è sospesa nei periodi di assenza dovuti a maternità, malattia e infortunio. I titolari sono tenuti a comunicare al Direttore del Dipartimento il verificarsi delle suddette condizioni, non appena accertate.

9. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno rapportato alle relative mensilità. I maggiori oneri sono a carico del bilancio universitario.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240



DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
POLITICA E STATISTICA

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

10. Il Dipartimento può prevedere di estendere, per un periodo massimo ulteriore di tre mesi ed entro il primo anno di vita del bambino, la sospensione, con relativa proroga, dell'assegno di ricerca per congedo parentale, compatibilmente con le esigenze del progetto di ricerca e delle regole di rendicontazione dei fondi utilizzati per il finanziamento dell'assegno. In tale ulteriore periodo di sospensione, non viene erogato l'assegno di ricerca.

Art. 9 – IMPORTO DELL'ASSEGNO E TRATTAMENTO FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO

1. L'importo annuo dell'assegno di cui al presente bando è pari a euro 22.400,00 lordo beneficiario (euro 27.512,00 al lordo degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali, compresi gli oneri a carico dell'amministrazione) erogato in rate mensili posticipate.
2. L'Università provvede ad effettuare il versamento degli oneri previdenziali assicurativi e fiscali nella misura stabilita dalle leggi vigenti.
3. I maggiori oneri eventualmente derivanti da disposizioni obbligatorie a carattere nazionale, che comportino un aumento del costo lordo ente dell'assegno di ricerca, sono a carico del bilancio universitario.

Art. 10 – REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ E SVOLGIMENTO DI ULTERIORI INCARICHI

1. La titolarità dell'assegno non è compatibile con le seguenti posizioni:
 - iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, scuola di specializzazione medica, in Italia o all'estero;
 - titolarità di altro assegno di ricerca presso qualsiasi ente;
 - ricercatore a tempo determinato presso qualsiasi Ateneo o ente di ricerca.
2. Il personale dipendente di amministrazioni pubbliche vincitore di assegno di ricerca è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'assegno, anche se dipendente in regime di part-time.
3. Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo occasionale e quella derivante dai contratti di insegnamento è compatibile con l'assegno di ricerca soltanto se preventivamente autorizzato dal Consiglio del Dipartimento, su parere motivato del Responsabile scientifico della ricerca, il quale è tenuto a verificare che l'attività ulteriore rispetto all'assegno di ricerca non pregiudichi il regolare svolgimento della ricerca medesima.
4. Non è ammesso il cumulo dell'assegno di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare (art. 22, comma 3, della Legge n. 240 del 30.12.2010).
5. I requisiti di compatibilità devono essere posseduti alla data di inizio delle attività e mantenuti per tutta la durata dell'assegno. Il vincitore rilascia apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare al Direttore del Dipartimento qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.
6. L'assegno di cui al presente bando non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti citati all'articolo. 7, comma 4, lettera a) del Regolamento indicato in premessa.

Art. 11 – DECADENZA O RINUNCIA



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240



DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
POLITICA E STATISTICA

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

1. Decadono dal diritto all'assegno coloro che, fatte salve documentate ragioni di salute, non sottoscrivano per ricevimento l'atto di conferimento e non inizino la propria attività nei termini fissati.
2. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti, decadono altresì dal diritto all'assegno di ricerca coloro che forniscono false dichiarazioni.
3. Costituisce inoltre causa di decadenza l'eventuale venir meno del finanziamento accertato in entrata.
4. La decadenza dal diritto all'assegno è disposta con disposizione del Direttore del Dipartimento.
5. Il titolare dell'assegno di ricerca ha facoltà di recedere dal rapporto, previo preavviso di almeno trenta giorni al Direttore del Dipartimento.
6. In caso di decadenza o di recesso entro tre mesi dalla data di inizio delle attività, l'assegno reso disponibile è attribuito fino alla scadenza originaria al primo candidato collocato in posizione utile nella graduatoria della corrispondente selezione.
7. È prevista la possibilità per motivate ragioni che il vincitore richieda, entro tre giorni dalla comunicazione di cui sopra il rinvio dell'inizio dell'attività, non oltre tre mesi dalla data proposta. Tale rinvio deve essere autorizzato dal Direttore del Dipartimento sentito il Responsabile scientifico.

Art. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Il trattamento e la tutela dei dati personali presenti nell'istanza di partecipazione al presente bando o eventualmente comunicati con documenti integrativi dell'istanza, avverrà nel rispetto del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati, del d. lgs. N. 196/2003 e s.m.i. e del d. lgs. N. 101/2018 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e, in particolare, secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5 paragrafo 1 del GDPR.
2. Il Titolare del trattamento è l'Università di Siena. I dati personali forniti dai candidati saranno trattati per la gestione della procedura selettiva, per l'eventuale conferimento dell'incarico, per la gestione delle graduatorie (ove previste nel bando) e per tutti gli adempimenti delle prescrizioni di legge, compresi gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
3. Il conferimento dei dati personali è da ritenersi obbligatorio. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di svolgere le operazioni necessarie alla procedura selettiva e, eventualmente, all'instaurazione e alla gestione del rapporto di lavoro con l'Ateneo.
4. L'informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata sul portale di Ateneo alla pagina web <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy>.
5. Per le finalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del Procedimento inerente alla selezione di cui al presente bando è individuato nel responsabile Amministrativo del Dipartimento di Economia Politica e Statistica. Per tutto quanto non previsto nel presente bando vale la normativa vigente in materia di concorsi in quanto compatibile.

Art. 13 – PUBBLICITÀ

Il presente bando è pubblicato sull'Albo on-line, sul portale dell'Ateneo all'indirizzo: <http://www.unisi.it/ateneo/concorsi>, sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca all'indirizzo www.miur.it e sul portale dell'Unione Europea all'indirizzo: <http://ec.europa.eu/euraxess/>.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240



DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
POLITICA E STATISTICA

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

Siena, data della firma digitale

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Salvatore Bimonte

Visto
Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Caterina Ciabattini

ALLEGATI:

- A - Scheda delle attività
- B - Facsimile di domanda
- C - Dichiarazione sostitutiva di certificazione